

Ordinanza concernente gli
esami di Stato nel secondo ciclo
di istruzione per l'anno
scolastico 2019/2020.



Istituto Istruzione Superiore
SANDRO PERTINI
ALATRI

Articolo 3 (Candidati interni)



Istituto Istruzione Superiore
SANDRO PERTINI
ALATRI

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:
 - a) ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli **studenti iscritti all'ultimo anno di corso** dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo.** L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
- Le uniche condizioni sono:
 - aver fatto la domanda
 - non aver ricevuto provvedimento disciplinare grave

Articolo 9 (Documento del consiglio di classe)



Istituto Istruzione Superiore
SANDRO PERTINI
ALATRI

- Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un **documento** che esplicita **i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame**. Il documento illustra inoltre:

- a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa;
- b) **i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano** durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all'articolo 17 comma 1;

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

Articolo 10 (Credito scolastico)

- Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di **sessanta punti** di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
- Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza.
- **I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.**
- Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.



Articolo 14 (Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)



Istituto Istruzione Superiore
SANDRO PERTINI
ALATRI

- Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.
- Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, **fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.**
- Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, **in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni** e, all'interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. **Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.**
- Al termine della riunione plenaria, **mediante affissione all'albo dell'istituto** sede d'esame il **presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.**

Articolo 16 (Prova d'esame)



Istituto Istruzione Superiore
SANDRO PERTINI
ALATRI

- **Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.**
- Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
 - a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
 - b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO;
 - c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe.
- **La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all'articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.** Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida

Articolo 17

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)



Istituto Istruzione Superiore
SANDRO PERTINI
ALATRI

- a) **discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell'elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. **L'argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.** Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.
- **L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.**

Articolo 17
(Articolazione e
modalità di
svolgimento del
colloquio
d'esame)



Istituto Istruzione Superiore
SANDRO PERTINI
ALATRI

- b) **discussione di un breve testo**, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e **ricompreso nel documento del consiglio di classe** di cui all'articolo 9;
- c) **analisi, da parte del candidato, del materiale** scelto dalla commissione ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
- d) **esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO** svolta nel corso del percorso di studi;
- e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle **attività relative a "Cittadinanza e Costituzione"**.

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)



Istituto Istruzione Superiore
SANDRO PERTINI
ALATRI

- La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.
- per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. **A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.**
- **La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio.** La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato **nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all'allegato B.**

Articolo 20 (Esame dei candidati con DSA)



Istituto Istruzione Superiore
SANDRO PERTINI
ALATRI

- Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (**PDP**).
- La commissione d'esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame. **Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP** e che siano già stati impiegati in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. **Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.**
- Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
- I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del Decreto legislativo, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/

....